

Bruxelles, 8 agosto 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0305 (NLE)**

**11568/18
ADD 1**

**UD 176
CID 2
TRANS 344
PREP-BXT 14**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 576 final, ANNEX F#1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 576 final, ANNEX F#1.

All.: COM(2018) 576 final, ANNEX F#1



Bruxelles, 8.8.2018
COM(2018) 576 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato
congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla
semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC
istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni**

ALLEGATO

Proposta di decisione n .../2018 del comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del ...2018

con riguardo all'invito al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad aderire a tale convenzione

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- 2) Gli scambi di merci con il Regno unito sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità applicabili agli scambi di merci fra il Regno unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- 3) Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.
- 4) È opportuno che l'adesione del Regno Unito alla convenzione abbia effetto solo a decorrere dalla data in cui il Regno Unito non è più soggetto alle convenzioni in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concordano disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni si applicano nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cesseranno di applicarsi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 *bis* della convenzione, a decorrere dalla data in cui cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito secondo cui la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno cessa di applicarsi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

¹ GUL 134 del 22.5.1987, pag. 2.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato congiunto
Il presidente
Philip Kermode

**Proposta di decisione n.../2018 del comitato congiunto istituito dalla convenzione del
20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

del ...2018

**con riguardo all'invito al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad aderire
a tale convenzione**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito²
("la convenzione"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- 2) La circolazione delle merci con il Regno Unito sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra il Regno Unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- 3) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione,
- 4) È opportuno che l'adesione del Regno Unito alla convenzione abbia effetto solo a decorrere dalla data in cui il Regno Unito non è più soggetto alle convenzioni in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concordano disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni si applicano nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cesseranno di applicarsi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 *bis* della convenzione, a decorrere dalla data in cui cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito in base al quale la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno cessa di applicarsi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

² GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato congiunto
Il presidente
Philip Kermode